

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	833
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	833, 849
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Assicurazione di malattia per gli artigiani. (1640);	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani. (434) . . .	833
PRESIDENTE	833, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 844, 845, 849
GELMINI	834, 835, 836, 840, 841, 842, 847
DE MARZI FERNANDO	834, 835, 836, 839, 841, 844, 846
REPOSSI, <i>Relatore</i> 834, 835, 841, 842, 843, 844	
MAGLIETTA	834, 842, 843, 844, 845
CERVELLATI	835
ALBIZZATI	835
DAZZI	835, 840
DE MARIA	835, 841, 842, 845
PENAZZATO	835
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	835, 840, 842, 844
CHIAROLANZA	837, 839, 840, 845
VENEGONI	842
TITOMANLIO VITTORIA	843, 849
AGRIMI	844
PIGNI	848
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	849

La seduta comincia alle 17,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettoli e Delli Castelli Filomena.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del progetto di legge all'ordine del giorno della presente seduta, i deputati Bersani, Buttè, Gatti Caporaso Elena, Lizzadri, Mastino del Rio, Noce Teresa, Pastore e Zamponi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Franzo, Longoni, Bonomelli, Pigni, Spadola, Gelmini, Titomanlio Vittoria e Cervellati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione di malattia per gli artigiani; (1640) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani. (434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'assicurazione di malattia per gli artigiani e della proposta di legge di iniziativa

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

dei deputati Titomanlio Vittoria, Biasutti, Dal Canton Maria Pia, Zaccagnini, Troisi, De' Cocci, Sampietro Umberto, Turnaturi, Morrelli, Scalia, Buttè, Bontade Margherita, De Maria, Montini, Cappi, Foresi, Sammartino, Mazza, Riccio, Buffone, Gitti, Carcaterra, Zannoni, Longoni, Garlato, Berzanti, Iozzelli, De Capua, Chiarini: « Assistenza sanitaria agli artigiani ».

Abbiamo concluso nella seduta di stamane l'esame dell'articolo 7.

Passiamo, ora, all'articolo 8:

« L'assemblea generale della Cassa mutua è eletta a scrutinio segreto, dagli intervenuti alle assemblee locali, in ragione di un delegato artigiano ogni trenta, o frazione superiore a dieci, iscritti — come titolari di impresa artigiana — nei ruoli di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa ».

Gli onorevoli Maglietta e Gelmini hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Nel primo comma sostituire le parole: a scrutinio segreto, con le parole: votazione diretta e segreta col sistema proporzionale.* ».

GELMINI. Noi riteniamo che il sistema di votazione debba garantire una rappresentanza proporzionale, secondo il concetto basilare del sistema democratico, senza di che gli organi sono eletti non in rappresentanza di tutti gli iscritti, ma di una parte di essi.

Bisogna tenere presente che la mutua ha numerosi compiti, alcuni dei quali sono estremamente delicati; essa amministra dei fondi, formati dai contributi versati indistintamente da tutti gli artigiani; inoltre le mutue possono aumentare i contributi in relazione all'aumento delle prestazioni. Tutti questi compiti sono importanti e delicati, eppertanto tutti indistintamente, attraverso le loro rappresentanze, debbono sapere come procede l'amministrazione, tutti debbono potere intervenire, anche se indirettamente, nelle decisioni, perché non siano pregiudicati gli interessi di alcuno.

Noi proponiamo perciò questo emendamento, nel quale è detto che il sistema di votazione deve ispirarsi alla proporzionale.

DE MARZI FERNANDO. Noi riteniamo che il sistema proporzionale sia già insito nella nomina di un delegato ogni 30 iscritti, giacché in questo modo si avrà precisamente la rappresentanza degli artigiani non solo locale, ma anche di correnti e di pensiero. Non ci dovrebbero essere questioni politiche tra gli artigiani.

REPOSSI, *Relatore*. Si potrebbe qui ripetere il discorso fatto quando venne discussa la legge per i coltivatori diretti. Bisognerebbe, cioè, cercare di eleggere per i consigli di amministrazione delle persone di valore, evitando, attraverso la formazione di liste, di politicizzare una organizzazione che, a mio avviso, deve essere apolitica.

Vorrei quindi che, per superare una posizione di ordine politico, si lasciasse la dizione adottata dal comitato ristretto.

MAGLIETTA. Non vorrei che si pronunciasse qui la parola « politica » per spaventare la gente. La verità è che nella situazione italiana abbiamo due grandi associazioni, una, la vostra, che fa capo alla Confindustria, l'altra, la nostra, che si può definire autonoma. Ora le situazioni locali hanno il loro peso e il loro valore e dovremmo quindi trovare una formula — non mi importa che sia questa o un'altra — che consenta a queste forze autonome di esprimersi come vogliono e come possono. Tanto più che, quando si dice « uno ogni trenta », non capisco come in pratica verrebbero fatte queste elezioni. Dovremmo avere tanti candidati che scenderanno in una campagna elettorale? Troviamo quindi una formula che consenta alle forze rappresentative di esprimersi; facciamo uno sforzo concorde per trovare la formula più adeguata alla situazione.

GELMINI. Vorrei fare una proposta concreta. Se lasciassimo la formula del comitato ristretto, arriveremmo a un sistema di elezioni che potrebbe escludere completamente la rappresentanza di una qualunque associazione o di una minoranza, analogamente a quello che avviene per i coltivatori diretti, per i quali la lista che riporta il 50 per cento più uno ha il diritto alla rappresentanza completa. A noi sembra, invece, che ci sia la necessità di dare una certa rappresentanza anche a coloro che potrebbero raggiungere il 49 per cento dei voti, per garantire la funzionalità maggiore del consiglio e dell'assemblea.

Perciò proponiamo che venga adottato lo stesso sistema che è in atto per l'elezione dei

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

consigli comunali nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Cioè assegnare alla lista che riporta più voti i due terzi o i tre quarti dei consiglieri e alla lista che segue — la quale potrebbe anche avere il 49,9 per cento dei voti — gli altri consiglieri.

PRESIDENTE. Il sistema della legge in esame comporta due elezioni: una per l'assemblea generale, l'altra per le assemblee locali.

GELMINI. L'assemblea locale nomina dei delegati, i quali saranno poi i componenti dell'assemblea generale. Noi proponiamo che partendo dalla prima elezione sia adottato il sistema in vigore per i consigli comunali dei comuni al di sotto di 10.000 abitanti.

CERVELLATI. Ci sono delle associazioni erette in ente morale, dove non si fa della politica — per esempio quella dei combattenti — in cui per le elezioni si preparano le liste, ma non possono essere votati più di due terzi o tre quarti dei consiglieri di una lista. Così rimane sempre un terzo o un quarto per la minoranza. Potrebbe essere adottato questo sistema anche per le mutue.

ALBIZZATI. Faccio una considerazione personale. Mi ricordo che in altre epoche, in cui non si parlava mai di democrazia, ma probabilmente la democrazia esisteva, il diritto delle minoranze veniva sempre rispettato in ogni elezione. Oggi stupisce sentire certe discussioni sul diritto delle minoranze. La rappresentanza della minoranza costituisce sempre una garanzia di controllo e uno stimolo a ben fare in seno ai consigli. Dovrebbe essere la stessa maggioranza a chiedere il controllo della minoranza.

PRESIDENTE. Riassumiamo la discussione. L'articolo 8 del comitato ristretto dice: « a scrutinio segreto ». Un emendamento Maglietta-Gelmini propone di dire: « votazione diretta e segreta col sistema proporzionale ». Un altro emendamento Gelmini propone di adottare il sistema vigente per i consigli comunali dei comuni al di sotto di 10.000 abitanti, nei quali alla minoranza viene attribuito un quarto dei consiglieri. Infine c'è la proposta Cervellati, secondo cui ciascun artigiano dovrebbe votare soltanto per tre quarti dei consiglieri di una lista.

DAZZI. Mi pare che quest'ultima proposta potrebbe essere accettata.

DE MARZI FERNANDO. Il problema della rappresentanza della minoranza è più avvertibile nell'articolo 9, quando si tratta di eleggere il consiglio d'amministrazione; nella scelta dei delegati la rappresentanza della mi-

noranza, col sistema proposto dal comitato ristretto, viene spontanea.

REPOSSI, Relatore. Non è esatto. Se c'è una assemblea di 90 artigiani, si debbono eleggere tre delegati, uno per ogni trenta. Ora, 46 artigiani potrebbero eleggere tre delegati e gli altri 44 nessuno. Io preferirei una formula che stabilisse che non si può votare per più di tre quarti dei delegati.

PRESIDENTE. L'onorevole Gelmini mi ha presentato questa formula: « Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore a tre quarti. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

L'onorevole Repossi proporrebbe di modificare la proporzione rispettivamente in un quarto e tre quarti.

DE MARIA. È antidemocratico obbligare per legge a votare delle liste.

PENAZZATO. Nella formula proposta dall'onorevole Gelmini basterebbe precisare: « Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore a... »; è superfluo aggiungere anche le parole « inferiore a... ».

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Quindi chi non è in una lista non potrebbe ottenere voti!

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi mi ha presentato un'altra formula, che verrebbe a risolvere il problema sia per le elezioni generali sia per quelle locali. Egli propone di aggiungere questo secondo comma all'articolo 8:

« Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei candidati da eleggere spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

REPOSSI, Relatore. Io avevo proposto tre quarti e un quarto.

GELMINI. Ma in questo modo si avrebbero 3 delegati per la maggioranza e 1 per la minoranza. Invece con la proporzione 2 terzi e 1 terzo se ne hanno rispettivamente 5 e 2. Mi pare più giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo proposto dall'onorevole De Marzi:

« Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati da eleggere spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

L'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

«L'assemblea generale della Cassa mutua è eletta a scrutinio segreto, dagli intervenuti alle assemblee locali, in ragione di un delegato artigiano ogni trenta, o frazione superiore a dieci, iscritti — come titolari di impresa artigiana — nei ruoli di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiama il consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

«L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle esigenze ».

DE MARZI FERNANDO. Bisogna dividere la lettera b) in due parti: una relativa al consiglio d'amministrazione, una relativa al collegio dei sindaci. Prego il Presidente di dar lettura dell'emendamento, che, in merito, ho presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con le seguenti lettere:

« b) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

b-bis) eleggere il collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(*È approvato*).

L'articolo 9 rimane, pertanto, così formulato:

«L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

«La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri di cui:

a) sette rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da persona da lui delegata.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alla riunione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili ».

Non sono stati presentati emendamenti a questo articolo.

GELMINI. Bisogna richiamare il sistema di votazione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

PRESIDENTE. Non occorre, è detto già nell'articolo 9.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Spetta al Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni di stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla spedizione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione ».

L'onorevole Chiarolanza ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire alla lettera f) alle parole: convenzioni da stipulare, le altre: sulle norme regolamentari da concordare in sede provinciale ».

Mi pare che sia già assorbito dall'articolo 5.

CHIAROLANZA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Al penultimo comma propongo questo emendamento:

« Sostituire le parole: entro 60 giorni dalla spedizione, con le parole: entro 60 giorni dalla data della comunicazione ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 11 rimane così formulato:

« Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente,

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili,

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

b) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

c) approvare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22,

d) provvedere all'ordinario funzionamento della cassa;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

f) redigere le note di qualifica del direttore,

g) approvare i contratti di fornitura;

h) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente;

l) nominare un rappresentante in seno alla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Per il controllo sulla gestione della cassa mutua provinciale è eletto dall'assemblea generale un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del collegio sindacale rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili ».

Nel primo periodo debbo rilevare una ripetizione. Propongo di formulare meglio l'ar-

ticolo che potrebbe iniziare nel seguente modo. « Il collegio sindacale, per il controllo sulla gestione della cassa mutua provinciale, è composto da tre membri effettivi..., ecc. », sopprimendo le parole « è eletto dall'assemblea generale un ».

Propongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 14 rimane, pertanto, così formulato:

« Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili ».

Propongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« L'assemblea nazionale, composta dei presidenti delle casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni quattro anni 11 membri ed 1 vicepresidente del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

L'onorevole Cervellati ha presentato un emendamento in cui propone di richiamarsi, nella lettera b), alle norme fissate precedentemente: « secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8 ».

Tale emendamento può essere accolto. Ritengo, però, che la lettera b) debba essere suddivisa in due lettere b) e c), altrimenti comprenderemmo in questo sistema di elezione anche il collegio sindacale.

L'emendamento potrebbe, perciò, essere il seguente:

« Sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) eleggere, ogni quattro anni, 11 membri del consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

c) eleggere, ogni quattro anni, i vicepresidenti del consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 15 rimane, pertanto, così formulato:

« L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni quattro anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

« Il consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sostituibili nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

« Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 22;

c) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione,

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), f), g) ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale ».

L'onorevole Chiarolanza ha proposto un emendamento soppressivo della lettera c).

CHIAROLANZA. Il regolamento è un atto del potere esecutivo, quindi dovrebbe essere redatto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Propongo, pertanto, la soppressione della lettera c).

DE MARZI FERNANDO. Il regolamento della legge è di competenza del Ministro, ma il regolamento delle prestazioni è di competenza dell'assemblea.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io ho qualche perplessità. Come formula conciliativa, la Commissione potrebbe lasciare la lettera *c*), includendo poi questa deliberazione tra quelle soggette all'approvazione del Ministero, indicate nell'ultimo comma.

CHIAROLANZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, all'ultimo comma dell'articolo 17:

« Aggiungere alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *h*), anche la lettera *c*) ».

(È approvato).

GELMINI. Propongo che venga aggiunta una lettera *l*) così formulata:

« *l*) approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle mutue provinciali e della Federazione nazionale ».

Noi abbiamo stabilito una norma generale, ma sarà anche necessario un regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelmini, di cui il proponente ha dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 17 rimane, pertanto, così formulato:

« Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale,

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22;

c) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione,

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente;

l) approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale ».

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18:

« Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) approvare i contratti di forniture;

g) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni ed altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

h) approvare o esaminare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 11:

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

DAZZI. Vorrei domandare quale differenza intercorre tra la lettera *g*) dell'articolo 12 e la lettera *f*) dell'articolo 18.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

DE MARZI FERNANDO. La prima riguarda le casse mutue provinciali, l'altra i contratti di fornitura per la Cassa nazionale.

DE MARIA. Io ritengo eccessivo il termine di sei mesi. Proporrei di portarlo a tre mesi, tempo sufficiente perché il commissario possa provvedere alla ricostituzione del consiglio direttivo.

GELMINI. Noi saremmo d'accordo.

REPOSSI, *Relatore*. Se c'è una situazione delicata, occorrono delle indagini che possono essere lunghe. Quindi è bene lasciare i sei mesi.

DE MARIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del comitato ristretto.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 19:

« Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ed uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 20:

« Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 21:

« Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 22

« Al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 500 restano alla cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costruzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali ed eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria obbligatoria e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative ».

L'onorevole Gelmini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato pari al 50 per cento dell'onere di assicurazione di malattia agli artigiani e ai loro familiari assistibili ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

REPOSSI, *Relatore*. Io propongo che al comma b) dopo la parola « calamità » venga aggiunto: « nella ripartizione di tale fondo dovranno tenersi particolarmente presenti le provincie che hanno insufficienti possibilità di ospedalizzazione per carenza di posti letto e nelle quali le mutue decideranno di erogare le prestazioni di assistenza generica ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sostanzialmente si chiede che il fondo di solidarietà intervenga in modo particolare nelle provincie dove i posti letto sono insufficienti.

MAGLIETTA. Si potrebbe dire: « che tenga conto delle situazioni economiche e provinciali, di eventuali calamità e di insufficiente attrezzatura ospedaliera ».

DE MARIA. Le parole del comma *b*): « di cui lire 500 restano alla cassa mutua provinciale », mi pare implicano uno storno di denaro non opportuno.

PRESIDENTE. Indubbiamente siamo di fronte a due concetti che devono essere valutati separatamente. Il primo è quello dell'insufficiente attrezzatura ospedaliera. Questa formula, che ci sottopone l'onorevole Maglietta, mi pare sia la migliore. Il periodo potrebbe concludersi così: « in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali, di eventuali calamità e di insufficiente attrezzatura ospedaliera ».

Il secondo, che propone l'onorevole De Maria, vorrebbe stabilire tassativamente che, laddove ci sono insufficienti attrezzature ospedaliere, ivi debba erogarsi l'assistenza generica.

MAGLIETTA. Debbo chiarire meglio il mio concetto. Noi abbiamo delle situazioni dove l'artigianato ha poche prerogative associative, pochi mezzi a disposizione e una assoluta carenza di attrezzature. In questo caso, l'artigiano si troverà a considerare questa legge come un'altra tassa da pagare, dato che, in definitiva, non beneficerà di questa organizzazione. Quindi concordo con l'onorevole De Maria.

DE MARIA. Per conciliare le opposte esigenze, proporrei che, rimanendo il comma *b*) tale e quale, dopo le parole « ed eventuali calamità », si aggiunga: « in tale ripartizione dovrà tenersi particolare conto delle mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa dell'insufficiente attrezzatura ospedaliera ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Gelmini propone alla lettera *c*) il seguente emendamento:

« Alla lettera *c*), aggiungere dopo le parole singole aziende artigiane, le parole: risultante dalla tassazione per imposta di ricchezza mobile con aliquota ridotta ai sensi della legge

21 maggio 1952, n. 477, ovvero con aliquota normale, Nessuna quota integrativa è dovuta dagli artigiani non tassabili con imposte di ricchezza mobile ».

GELMINI. Io non ho bisogno di illustrare il mio emendamento. Del resto ne abbiamo parlato lungamente anche prima. Qui si trattava di arrivare alla mutualità fra i mutuati non soltanto per quella parte di assistenza facoltativa così come è prevista dalla proposta, ma anche per la parte obbligatoria, perché ci sembra che questo concetto sia equo, in quanto lo Stato dà a tutti, indiscriminatamente, questo contributo, tanto a coloro che sono poveri, come a coloro che si trovano in una situazione economica agiata.

REPOSSI, *Relatore*. Anche noi avevamo proposto un emendamento, tanto è vero che questa lettera contiene questo stesso principio.

Per essere più chiari io sopprimerei, al terzo comma, in relazione a quanto abbiamo approvato al comma *b*), le ultime due righe, vale a dire mi fermerei alle parole « assistenza sanitaria ».

GELMINI. Prendo atto che il criterio del nostro emendamento non è avversato e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

VENEGONI. Chiedo se non sia il caso di inserire anche una formula identica a quella che abbiamo adottato per la legge relativa all'assistenza dei coltivatori diretti per porre a carico degli E.C.A. le quote di quegli assistiti che non possano, per le loro condizioni economiche, versare i contributi. Forse, trattandosi qui di una categoria che ha, presso a poco, condizioni economiche identiche (ci sono, cioè artigiani agiati ed artigiani poveri i quali in questo caso sono posti di fronte al dilemma di rinunciare all'assistenza o di fare grandi sacrifici per pagare il contributo) mi pare che in questo caso una formula come quella dei coltivatori diretti potrebbe essere accolta.

MAGLIETTA. Esatto.

REPOSSI, *Relatore*. Sono d'accordo. Dopo la lettera *c*) potrebbe inserirsi un comma aggiuntivo che ripeta la formula usata nella legge per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 22 così come è risultato formulato, con l'aggiunta

dell'ultimo comma come testé proposto dall'onorevole Venegoni ed accettato dal relatore:

« Al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità; in tale ripartizione dovrà tenersi particolarmente conto delle Mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 23:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato anno per anno dal Ministro del lavoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 24.

« Le Casse mutue provinciali, sulla base degli elenchi indicati all'articolo 2 e delle decisioni emesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 compilano annualmente entro il 15 dicembre, per ciascun comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22, dovuti per l'anno solare successivo.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'Albo del comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette ».

TITOMANLIO VITTORIA. Propongo di sopprimere le parole: « sulla base degli elenchi indicati all'articolo 2 e delle decisioni emesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 ».

MAGLIETTA. Desidererei una spiegazione. Cosa significa: « per gli anni precedenti ? ».

REPOSSI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha voluto adottare una formula di larghezza e non di fiscalismo.

MAGLIETTA. Ho fatto questa osservazione perché, se non sbaglio, per le mutue contadine è risultata, spesso, una incongruenza. Un associato, reperito con il ritardo di un anno, si è visto imporre il pagamento dalla data iniziale della costituzione della mutua.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

REPOSSI, *Relatore*. Per la previdenza sono sempre 5 anni. Si può fare il recupero per i 5 anni precedenti.

MAGLIETTA. Ma io domando se ciò è logico. La cosa è molto delicata. Siccome ci siamo trovati nella difficoltà di interpretazione dei famosi elenchi, noi potremmo trovarci di fronte ad un artigiano che non conosce la legge o che non è iscritto e che nessuno conosce. Passano due anni e, un bel giorno, dopo questi due anni, viene individuato e iscritto regolarmente. Egli accetta spontaneamente di iscriversi subito e gli si chiede il pagamento di due annate di contributo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema è risolto dall'ultimo comma dell'articolo 25, il quale dice che l'erogazione delle prestazioni avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dall'inizio del pagamento del contributo.

MAGLIETTA. Benissimo. Ma, con questo articolo, gli si chiedono i contributi per gli anni precedenti.

DE MARZI FERNANDO. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Maglietta e condivido l'idea che non sia molto simpatico domandare degli arretrati che potrebbero spostare i bilanci economici nell'ambito della famiglia. Stiamo attenti, tuttavia, al rovescio della medaglia, che altrimenti invoglieremmo la gente ad iscriversi alla mutua nel momento in cui ne ha bisogno.

MAGLIETTA. Ma l'iscrizione è obbligatoria. Propongo questa formulazione: « per l'anno in corso e per quello successivo ».

AGRIMI. La Commissione si riunisce per fare i ruoli dell'anno successivo. Quindi dire che si riunisce il 15 dicembre per fare i ruoli dell'anno in corso, che cosa significa?

MAGLIETTA. Qui parliamo del pagamento dei contributi dovuti per l'anno solare in corso.

PRESIDENTE. Se si riunisce il 15 dicembre, l'anno solare in corso è quello.

REPOSSI, *Relatore*. La commissione logicamente si riunisce in dicembre per fare i ruoli di pagamento dell'anno successivo. Questo è logico. Per gli arretrati non si potrà andare oltre l'anno in corso. Proporrèi, perciò, questa soluzione: sopprimere le parole: « e per gli anni precedenti », ed aggiungere il seguente periodo: « In caso di ritardata iscrizione dovranno porsi in pagamento anche i contributi afferenti l'anno solare in corso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dalla onorevole Titomanlio Vittoria.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 24 rimane, pertanto, così formulato:

« Le Casse mutue provinciali compilano annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22, dovuti per l'anno solare successivo. In caso di ritardata iscrizione dovranno porsi in pagamento anche i contributi afferenti l'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'Albo del comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 22 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dall'inizio del pagamento del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 ».

MAGLIETTA. Questa formula finale dell'articolo non dà la possibilità di conoscere a quale epoca fissa sarà fatto il pagamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire la fine dell'articolo con le seguenti parole: « a partire dal novantesimo giorno dall'iscrizione nei ruoli ».

MAGLIETTA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

L'articolo 25 rimane, pertanto, così formulato:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 22 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dall'iscrizione nei ruoli ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri Istituti previdenziali od assistenziali e mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici tra la Federazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o altri enti di assicurazione di malattia possono essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli Enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

MAGLIETTA. Desidererei che mi si spiegasse il significato del secondo comma. Che cosa significa: « possono essere regolati? ». Qui si tratta di due enti riconosciuti i quali trattano da pari a pari. Propongo che il secondo comma venga soppresso.

CHIAROLANZA. Alla fine del primo comma si dovrebbe aggiungere: « d'intesa con la Federazione degli ordini dei medici », perché altrimenti i medici saranno esclusi del tutto da queste convenzioni.

PRESIDENTE. Il Ministero, nell'approvare queste convenzioni, deve evidentemente consultare l'ordine dei medici.

DE MARIA. Io pregherei il collega Chiarolanza di non insistere.

CHIAROLANZA. Se è un pleonasma non nuoce. Ma io ritengo che, siccome la dicitura dell'articolo si presta all'interpretazione che i medici siano esclusi, sarebbe opportuno que-

sto chiarimento. Io parlo per l'esperienza che ho di queste cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiarolanza allora insiste nel suo emendamento?

CHIAROLANZA. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Chiarolanza.

(Non è approvato).

È stata presentata dall'onorevole Maglietta una proposta soppressiva del secondo comma.

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 26 rimane, pertanto, così formulato:

« Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri Istituti previdenziali od assistenziali e mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli Enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27:

« La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il pre-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

sidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28:

« Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29:

« La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario nazionale entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30:

« Per la prima applicazione della presente legge i rappresentanti degli artigiani di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono eletti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 13 della legge sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31:

« La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Propongo di sopprimere questo articolo. Prima di porne in votazione il mantenimento, prego gli onorevoli colleghi che intendessero fare dichiarazioni di voto sull'intero complesso di norme oggi approvate di prendere la parola.

DE MARZI FERNANDO. A nome del gruppo che rappresento ho l'onore di dichiarare che noi voteremo a favore di questa proposta di legge. Questo non costituisce certamente una sorpresa, ma il voto favorevole del gruppo democristiano ha un notevole significato, prima di tutto perché questa proposta di legge parte da un deputato del nostro gruppo, la onorevole Titomanlio Vittoria, alla quale ritengo sia nostro dovere rivolgere il più vivo ringraziamento (*Applausi*), ma anche perché essa costituisce un riconoscimento della fatica e dell'attività svolta dal centro nazionale dell'artigianato (al quale noi rivolgiamo un doveroso ringraziamento). Esso è stato il promotore di questa iniziativa, attraverso la costituzione di consulte comunali per il problema delle mutue artigiane, ed ha seguito ed aiutato il nostro lavoro, che oggi vede, in questo ramo del Parlamento, la favorevole sua conclusione.

A nome del mio gruppo, sento anche il dovere di rivolgere un vivo ringraziamento al nostro relatore, onorevole Repossi, per la pazienza avuta e per l'abilità dimostrata nel lungo lavoro di perfezionamento di questo progetto. (*Applausi*).

Un ringraziamento particolare va anche all'onorevole Sottosegretario, non solamente per avere egli voluto accettare di collaborare con noi all'approvazione di questo progetto di legge, ma soprattutto per i consigli che ci ha dato sia in comitato ristretto, sia, come esperto e come tecnico, in seno alla Commissione. (*Applausi*).

Né va dimenticato il nostro Presidente (*Applausi*), che ha compiuto il miracolo di avere, in così breve tempo, portato all'approvazione questa nostra proposta di legge. Il

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

merito va anche, però, al comitato ristretto e particolarmente ai suoi membri di ogni corrente, che hanno lavorato seriamente. Se ieri ed oggi si è proceduto con celerità, ciò è dovuto in massima parte al fatto che le discussioni erano già avvenute con larghezza e con efficacia, nelle svariate riunioni che abbiamo fatto in sede di comitato ristretto.

Ricollegandomi a quanto ho avuto l'onore di dichiarare in sede di Commissione dell'industria, quando abbiamo approvato la legge fondamentale dell'artigianato, cioè la disciplina giuridica delle imprese artigiane, desidero riaffermare che, mentre con quella legge abbiamo costruito la casa dove gli artigiani avrebbero potuto vivere e prosperare, oggi abbiamo, a distanza di poco tempo, incominciato ad attrezzarla. Dobbiamo dare atto alla Commissione del lavoro, che si era impegnata di discutere ed approvare la legge sulla mutua degli artigiani, che ha mantenuto la promessa. Ciò va a merito di tutti i suoi membri, che hanno mantenuto l'impegno che si erano assunti alcuni mesi or sono.

Io ritengo che gli artigiani d'Italia saranno veramente soddisfatti quando questa sera sentiranno, attraverso la radio e quando domani sapranno dai giornali, che questa casa, che noi abbiamo fatto per loro, comincia a riempirsi di qualche cosa di concreto e, soprattutto, di una cosa fondamentale e cioè della sicurezza sociale delle loro famiglie e di una maggiore tranquillità in caso di necessità, quando cioè essi avranno bisogno dell'assistenza ospedaliera. Il dolore per queste sciagure sarà in parte lenito dal funzionamento della mutua che darà all'artigiano una tranquillità economica, anche per il contributo dato dallo Stato, di cui va dato ringraziamento al Ministro che è riuscito ad inserire nel bilancio del lavoro la somma necessaria. *(Applausi)*.

GELMINI. Io ringrazio tutti e così mi dispenso dal ringraziare particolarmente chi ha collaborato a questa nostra fatica.

Premetto subito che noi voteremo a favore di questa proposta. Del resto, fin dal principio della discussione, noi avevamo manifestato il nostro accordo per la realizzazione di questa mutua e perché venisse concessa agli artigiani questa assistenza con il contributo dello Stato.

Questa nostra posizione di adesione alla proposta, almeno nella sua impostazione generale, è stata dimostrata dal modo come la nostra parte ha affrontato la discussione e come siamo intervenuti per portare un contributo fattivo che potesse permettere il miglioramento della proposta iniziale. Del resto,

non poteva accadere diversamente; anche perché la proposta realizza, se pure in modo incompleto, una profonda aspirazione e una esigenza della categoria degli artigiani.

L'esigenza di vedere riconosciuto questo diritto, non poteva, del resto, essere più ignorata quando un'altra categoria di lavoratori indipendenti aveva avuto questo riconoscimento ed il contributo da parte dello Stato, cioè da parte della collettività. La proposta, pertanto, è un primo riconoscimento di questo diritto della categoria di essere considerata alla pari di altre categorie di lavoratori del nostro paese e rappresenta, secondo noi, un primo passo, anche se ancora timido, per giungere ad una più completa ed organica assistenza e ad una efficace previdenza per tutta la categoria.

Quando abbiamo iniziato l'esame di questa proposta noi abbiamo sollevato alcune critiche ed indicato alcune lacune che, a nostro parere, esistevano nella proposta. Ora, giunti alla conclusione di questo esame e di questo dibattito, non possiamo non rilevare che sono rimaste ancora alcune di queste lacune che noi avevamo denunciato. Con questo non è che noi non si riconosca che la proposta non sia stata migliorata nel corso della discussione. Basterebbe ricordare la più ampia democrazia che presiede all'elezione degli organi della mutua, la più ampia autonomia concessa alle mutue aziendali, che non devono più sottostare — come originariamente era indicato — all'approvazione da parte della Federazione nazionale di tutte o di quasi tutte le loro decisioni, i limiti di tempo che sono stati fissati alla permanenza dei commissari alla direzione delle mutue e dei vari organismi ed anche i limiti posti alla loro attività. Questi sono elementi positivi che credo siano stati raggiunti anche per merito nostro.

Sono rimaste però alcune lacune, ed una soprattutto: la mancata concessione dell'assistenza generica. Questa differenziazione di trattamento tra i coltivatori diretti e gli artigiani certamente non potrà essere accolta tanto favorevolmente dalla categoria. Il fatto di non aver concesso l'assistenza generica, secondo noi, approfondirà la differenza tra gli artigiani delle province più ricche e gli artigiani delle province più povere, perché il fondo nazionale, anche se usato con criterio di compensazione, non credo possa supplire alla differenza economica che esiste fra determinate province del nord e determinate province del centro e del sud d'Italia. Si deve tener presente anche il fatto che sugli artigiani graveranno le maggiori spese che deri-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

veranno dalla gestione delle mutue. Lo Stato ha fissato una quota *pro capite* inamovibile e noi sappiamo che nel corso della gestione, anche per i precedenti che abbiamo, le spese aumentano continuamente. Anche se ci rifacciamo solo all'annuario che citavo questa mattina, noi vediamo come di anno in anno la assistenza stia aumentando di prezzo. Questa differenza di trattamento è accentuata proprio dal fatto che lo Stato versa la propria quota non solo indiscriminatamente fra le varie province, ma anche ai singoli assistiti, cioè ai singoli artigiani, ed allora si avrà un contributo, così come previsto dal nostro ordinamento giuridico, sia per l'artigianato che ha 20 dipendenti, come per il calzolaio che possiede soltanto la propria lesina. In questo caso la sperequazione sarà tanto più grande proprio per il fatto che, laddove gli artigiani hanno maggiori possibilità e maggiori disponibilità finanziarie, con la facoltà di integrare le prestazioni obbligatorie, arriveranno a delle prestazioni molto più ampie, mentre questo non potrà accadere dove mancheranno i mezzi necessari per poter far fronte a queste necessità. Del resto, la mutualità fra gli artigiani, che noi avevamo proposto — e che ci sembrava una proposta più che giusta — voleva proprio portare ad una certa compensazione in modo da garantire anche agli artigiani più poveri una certa assistenza senza che essa gravi su loro in modo esagerato. Secondo il nostro concetto, di conseguenza, la proposta poteva essere ulteriormente migliorata, perché, qualora si fosse tenuto presente il nostro concetto di un contributo differenziato, l'onere non avrebbe gravato eccessivamente né sullo Stato né sugli artigiani.

Queste sono un po' le critiche che noi oggi ancora muoviamo alla proposta che ci apprestiamo ad approvare e che ci inducono a continuare tutta una azione democratica e parlamentare per giungere ad una legge che veramente consenta di andare incontro a tutte le necessità che sono state avanzate e che, d'altra parte, costituiscono già una conquista di altre categorie di lavoratori indipendenti.

La proposta comunque, secondo poi, rappresenta un passo avanti, rappresenta una conquista degli artigiani; ed è per questo motivo che, con le riserve che abbiamo avanzato, noi voteremo a favore di essa. (*Applausi*).

PIGNI. Desidero fare solo una breve dichiarazione di voto. Noi socialisti dichiariamo che voteremo in favore della proposta di legge. Teniamo tuttavia a sottolineare le lacune

che abbiamo riscontrato nella legge che ci apprestiamo ad approvare, lacune e carenze che saranno certamente condivise dai proponenti delle altre leggi che hanno costituito elemento fondamentale di studio del comitato ristretto. Noi crediamo, però, che il voto favorevole che stiamo per dare a questa legge vada posto nel quadro della progressiva estensione di tutti i diritti previdenziali e di tutta l'assistenza ai lavoratori indipendenti, ormai realizzata o in via di realizzazione nei paesi di civiltà avanzata.

Una irresistibile esigenza di carattere etico-sociale si impone in misura sempre più pressante anche in Italia perché si abbia la garanzia della difesa della malattia per tutti i cittadini.

In queste condizioni l'assistenza agli artigiani, così come disposta dalla legge, pur non soddisfacendoci pienamente, rappresenta una tappa fondamentale alla quale non mancherà di seguire, anche in seguito alla buona volontà di tutti e all'esperienza che verrà da parte degli artigiani, un miglioramento ed un adeguamento alle necessità.

La legge è il frutto di una costante pressione e dell'interessamento delle varie associazioni di categoria e degli artigiani che da anni chiedono al Parlamento di risolvere questo problema. Noi oggi ribadiamo con il nostro voto favorevole la necessità e la legittimità delle richieste, ricordando alla Commissione che, fin dall'inizio della discussione, noi avevamo posto l'esigenza di allargare la legge anche ad altre categorie di lavoratori indipendenti. La votazione all'unanimità di quell'ordine del giorno costituisce, in tal senso, un impegno preciso per la Camera e per il Governo.

Il nostro voto favorevole vuole affermare che la estensione dell'assistenza agli altri 600 mila artigiani italiani costituisce, dal punto di vista sociale, un notevole passo avanti. Validò e positivo è il principio mutualistico cui la legge si ispira.

Dobbiamo, però, far rilevare che questo nostro voto favorevole è accompagnato dall'insoddisfazione di non aver visto accolto l'allargamento dell'assistenza nel campo generico e nel campo farmaceutico. Dobbiamo ancora rilevare che alcuni sistemi di ripartizione degli oneri non ci soddisfano ed alcuni aspetti della funzionalità della legge sono inferiori a quelli goduti da altre categorie, come quelle dei coltivatori diretti e dei pensionati della previdenza sociale. Questi sono gli elementi di riserva che noi portiamo nel mo-

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

mento in cui ci apprestiamo a votare la legge.

Siamo certi che il Senato approverà questa legge in modo che al più presto gli artigiani possano godere di questo loro diritto; però siamo altrettanto certi che anche i commissari che, nel corso di questa discussione, hanno respinto i nostri emendamenti, sul terreno dell'esperienza diretta si convinceranno che le nostre proposte interpretavano veramente gli interessi e le esigenze degli artigiani italiani. (*Applausi*).

TITOMANLIO VITTORIA. Ringrazio i colleghi che hanno collaborato per una rapida approvazione della legge. Io per prima avrei inserito l'assistenza generica e la mutualistica, però — in seguito a talune esplorazioni fatte nelle varie parti d'Italia sulle condizioni nelle quali si trovano gli artigiani — mi sono convinta della giustezza delle argomentazioni contrarie. Sono, tuttavia, lieta del fatto che un emendamento volto ad agevolare le aree depresse è stato approvato. Inoltre, debbo constatare che, all'articolo 22, è prevista per gli artigiani una quota inferiore a quella che versano i coltivatori diretti.

Quindi si è tenuto conto della loro particolare situazione; anche questo potrà essere motivo per far comprendere agli artigiani come il Parlamento abbia cercato di predisporre per essi la migliore soluzione compatibile con tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 32.

(*Non è approvato*).

Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Nel momento in cui ci accingiamo a sospendere i nostri lavori per il periodo delle ferie estive, consentitemi, onorevoli colleghi, di tracciare un quadro brevissimo dei lavori svolti dalla nostra Commissione dall'ottobre 1955 ad oggi.

Praticamente sono stati non più di sei mesi di lavoro. Durante essi la nostra Commissione ha tenuto un totale di 38 sedute. In queste 38 sedute essa ha approvato 24 provvedimenti di legge in sede legislativa e 4 in sede referente.

Mi pare che la nostra Commissione del lavoro abbia dato un contributo rilevante all'attività legislativa, e poiché anche oggi abbiamo avuto la buona notizia della conclusione di un accordo sindacale, per il quale la nostra stessa Commissione aveva formulato un voto unanime, io credo che anche questo sia motivo di compiacimento per noi. Ed è con questa constatazione che io formulo per voi tutti i più cordiali auguri. (*Applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del progetto di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del seguente progetto di legge:

« Assistenza sanitaria per gli artigiani »
(1640-434):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Berardi Antonio, Bonomelli, Bufardecì, Calvi, Camposarcuno, Cervellati, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gelmini, Gitti, Gui, Longoni, Maghetta, Penazzato, Pigni, Rapelli, Repossi, Rubinacci, Scalia Vito, Simonini, Storchì, Titomanlio Vittoria, Tognoni, Valandro Gliola, Venegoni, Vilelli e Zaccagnini.

Sono in congedo:

Bettoli e Delli Castelli Filomena.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI